



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Prot n° 0001352 del 06/02/2014

Serv. **MB** Area 4/
Rif. del
Allegati vedi testo

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei
Collegi Geometri e Geometri Laureati
Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali Geometri e Geometri Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Alla Cassa Italiana di Previdenza ed
Assistenza Geometri Liberi Professionisti

LORO SEDI

Oggetto: Formazione Professionale Continua – D.P.R. n. 137/2012
Bozza “schema Regolamento Formazione Professionale Continua”

Con riferimento all’oggetto, si allega la **Bozza** dello schema di Regolamento succitato, ai fini di una consultazione con i Signori Presidenti in indirizzo.

Tale documento è stato esaminato durante la seduta di Consiglio del 28 gennaio u.s. e sarà discusso durante la prossima Assemblea dei Presidenti, prevista per il 26 marzo p.v. (seguirà convocazione).

Eventuali osservazioni e/o integrazioni dovranno essere inviate a questo Consiglio (cng@cng.it; t.iannozi@cng.it) entro il 3 marzo p.v., utilizzando lo schema allegato.

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE
(Geom. Maurizio Savoncelli)

2 Ti/

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585

**Regolamento per la formazione professionale continua
ai sensi dell'articolo 7, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (Consiglio Nazionale) considerato quanto segue:

- (1) Al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale (articolo 7, comma 1, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137);
- (2) Il codice deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 aprile 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2007, n. 121, prevede all'articolo 23 che l'iscritto deve *"svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamento è stato incaricato, nel rispetto dello standard di qualità stabilito dal CNGeGL..."* e *"mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e di aggiornamento..."*;
- (3) La direttiva Europea n. 2005/36/CE, recepita con Decreto Legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, individua nella formazione e istruzione permanente lo strumento per mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci (considerando 39 e articolo 22);
- (4) La formazione assicura ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un'ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l'apprendimento permanente, al fine di evitare rischi di esclusione sociale e professionale;

Vista:

la delibera n. ??? del ??/??/???? con cui è stato approvato lo schema di regolamento per la formazione continua e il parere favorevole del Ministero della Giustizia del ??/??/???? ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

adotta il seguente regolamento per la formazione professionale continua.

Articolo 1

(Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Professione: attività, o insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in Ordini o in Collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità (articolo 1, comma 1, lettera a, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137);

Professionista: soggetto iscritto all'Albo;

Conoscenza: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento; le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio;

Competenza: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e attitudini personali, sociali e/o metodologiche, per ottenere risultati misurabili;

Abilità: capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi;

Professionalità: caratteristica della professione intesa come competenza qualificata e riconosciuta quale insieme di apparati teorici e normativi di riferimento, acquisita attraverso un processo di apprendimento prolungato e sistematico; capacità progettuali e pluralità di esperienze che si estrinsecano come pratica organizzativa e capacità realizzative distintive;

Modalità propedeutica: procedura che consente la possibilità di accedere al modulo o sezione successiva mediante superamento di un test auto-valutativo.

Articolo 2

(Obbligo formativo)

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, il presente regolamento disciplina la formazione professionale continua degli iscritti all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale.
2. Sono soggetti all'obbligo formativo tutti gli iscritti all'Albo ad eccezione dei soggetti esonerati ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento.
3. La violazione dell'obbligo della formazione continua costituisce illecito disciplinare (articolo 7, comma 1, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137).

Articolo 3

(Attività formativa)

1. Gli eventi formativi sono finalizzati a migliorare e/o aggiornare le conoscenze, le abilità e le competenze degli iscritti all'Albo, per esercitare l'attività con la professionalità necessaria a garantire i servizi da prestare alla committenza.
2. Costituiscono eventi formativi le seguenti attività:
 - a) corsi di formazione e aggiornamento;
 - b) corsi di formazione previsti da norme specifiche, nei quali possono essere previsti anche esami finali;
 - c) corsi o esami universitari (di laurea, di specializzazione, di perfezionamento e di master);
 - d) seminari, convegni e giornate di studio;
 - e) visite tecniche e viaggi di studio;
 - f) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione;

- g) relazioni o lezioni negli eventi formativi;
 - h) articoli scientifici o tecnico-professionali pubblicati su riviste a diffusione nazionale;
 - i) professionista affidatario ai fini di un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui al Testo Unico, articolo 5, D.Lgs. 14 settembre 2011, n.167 (apprendistato);
 - l) frequenza a corsi di alta formazione post secondaria compresa Istruzione Tecnica Superiore (ITS) nelle discipline tecnico scientifiche, di cui al successivo comma del presente articolo;
 - m) professionista affidatario (articolo 6, comma 3, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137) il cui praticante ha iniziato e concluso il tirocinio professionale, e superato l'esame di Stato.
3. Gli eventi formativi devono comprendere:
- i) le discipline tecnico-scientifiche inerenti l'attività professionale del geometra e geometra laureato;
 - ii) le norme di deontologia e ordinamento professionale;
 - iii) le altre discipline comunque funzionali all'esercizio della professione.
4. Per quanto attiene il comma 3, lettera i) del presente articolo, è possibile fare riferimento allo Standard di Qualità della professione del Geometra e Geometra Laureato approvato dal Consiglio Nazionale.
5. Il Consiglio Nazionale predispone il Sistema Informativo Nazionale sulla Formazione Continua (SINF) al fine di garantire uniformità e trasparenza, nonché la più ampia pubblicità a livello nazionale degli eventi formativi, compresi quelli organizzati da associazioni professionali e soggetti terzi.
6. Il Consiglio Nazionale si riserva la possibilità di organizzare direttamente eventi formativi.

Articolo 4

(Attività formativa a distanza)

1. E' ammessa la formazione a distanza (FAD) per gli eventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), b), c) e d) del presente regolamento, a condizione che sia verificabile l'effettiva partecipazione e l'acquisizione delle nozioni impartite.
2. E' previsto uno specifico sistema di "Formazione a Distanza Qualificata" (FAD-Q) nel caso in cui la modalità di erogazione rispetti tutte le seguenti prescrizioni:
 - a) la piattaforma formativa deve avere i requisiti minimi secondo le linee guida che saranno emanate dal Consiglio Nazionale;
 - b) i moduli formativi che compongono i corsi, devono essere svolti dai discenti in modalità propedeutica, attraverso il superamento di appositi questionari di valutazione intermedi e finali;

- c) ogni attività didattica erogata deve essere conservata su un apposito registro dati. Su richiesta del Consiglio Nazionale deve essere fornito il dettaglio delle attività formative condotte da ciascun discente.

Articolo 5

(Credito formativo professionale e adempimento obbligo)

1. L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo professionale (CFP).
2. Il CFP corrisponde, generalmente, ad un'ora di formazione, salvo quanto previsto nel successivo articolo 7.

Articolo 6

(Assolvimento obbligo formativo)

1. L'obbligo della formazione continua decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo.
2. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi formativi da svolgere, in relazione alle preferenze personali nell'ambito dei settori disciplinari professionali di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
3. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 (sessanta) CFP.

Articolo 7

(Valutazione eventi formativi)

1. La valutazione degli eventi formativi di cui all'articolo 3, comma 2 del presente Regolamento, è effettuata secondo i criteri riportati nella tabella che segue:

Tabella 1 Valutazione degli eventi formativi

<i>Evento Formativo</i>	<i>CFP</i>	<i>Limiti max triennali (CFP)</i>
Corsi di formazione e aggiornamento	1 CFP ogni ora	nessuno
Corsi di formazione e aggiornamento (art.4, comma 1)	1 CFP ogni ora	nessuno
Esame nei corsi previsti da norme specifiche	3 CFP	nessuno
Corsi o esami universitari (art.3, comma 2, lett.c)	8 CFP ogni 1 CFU	nessuno
Diploma (art. 3, comma 2, lett. l)	30 CFP	nessuno
Corsi di formazione e aggiornamento (art.4, comma 2)	3 CFP ogni ora	nessuno
Seminari, convegni, giornate di studio (max 3 CFP)	1 CFP ogni due ore	24 CFP
Visite tecniche e viaggi di studio (max 3 CFP)	1 CFP ogni due ore	12 CFP
Commissioni per gli esami di Stato	6 CFP	12 CFP
Relazione eventi formativi (art.3, comma 2, lett. g)	Fino a 3 CFP	18 CFP
Docenza negli eventi formativi	2 CFP ogni ora	30 CFP

Articoli scientifici e tecnico professionali	Fino a 6 CFP	18 CFP
Attività affidatario (art. 3, comma 2, lett. m)	10 CFP ogni Prat.	30 CFP
Attività affidatario (art.3, comma 2 lett. i)	10 CFP ogni appr.	30 CFP

I criteri di valutazione, di cui alla tabella 1, sono aggiornati dal Consiglio Nazionale con apposita deliberazione.

2. Il riconoscimento dei CFP matura nell'anno solare in cui si è concluso l'evento formativo.

Articolo 8

(Curriculum Professionale Certificato)

1. E' istituito il Curriculum Professionale Certificato (CPC) sulla formazione professionale, consultabile on line, che può essere oggetto di divulgazione a terzi, in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse della collettività.

2. Il CPC contiene:

- a) gli eventi formativi svolti dal singolo iscritto conformemente al presente regolamento;
- b) la formazione e le esperienze maturate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;
- c) le qualifiche professionali acquisite;
- d) i titoli professionali acquisiti.

Articolo 9

(Commissione nazionale formazione professionale continua)

1. La commissione nazionale sulla formazione continua è nominata dal Consiglio Nazionale ed è composta da cinque membri, compreso il Presidente del Consiglio Nazionale o suo delegato, che la presiede.

2. La commissione dura in carica per la durata del Consiglio Nazionale e rimane in essere fino alla nomina della nuova commissione.

3. I compiti della commissione nazionale formazione professionale continua, sono i seguenti:

- a) supportare il Consiglio Nazionale nelle attività di promozione, monitoraggio e coordinamento generale;
- b) esaminare e istruire le richieste di accreditamento da parte delle associazioni professionali e soggetti terzi ed esprimere motivato parere al Consiglio Nazionale;
- c) certificare, su istanza dell'iscritto, la formazione e le esperienze maturate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;
- d) gestire il CPC attraverso il SINF;

- e) svolgere, su mandato del Consiglio Nazionale, attività di vigilanza e di ispezione sull'adempimento degli eventi formativi;
- f) predisporre e definire, ai fini dell'uniformità su tutto il territorio nazionale, un piano annuale dell'offerta formativa, individuando i programmi e le caratteristiche descritte nello standard di qualità, dei corsi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), che saranno successivamente pubblicizzati sul SINF;
- g) riconoscere e attribuire, su richiesta dell'interessato, i CFP per gli eventi formativi non previsti nell'articolo 3 del presente regolamento, comunque ritenuti tali per la professionalità dei contenuti;
- h) riconoscere e attribuire, su richiesta del Consiglio Nazionale, i CFP per particolari e specifici eventi formativi, ritenuti tali per la professionalità dei contenuti dell'evento stesso, anche in deroga all'articolo 7, tabella 1, del presente regolamento;
- i) riconoscere e attribuire, su richiesta dell'interessato, i CFP per eventi formativi riguardanti corsi previsti da specifiche normative.

4. I componenti della commissione di cui al precedente comma 1 che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, decadono automaticamente dalla carica.

Articolo 10

(Accreditamento associazione degli iscritti e altri soggetti)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, i corsi formativi possono essere organizzati da associazioni di iscritti e altri soggetti (ivi compresi Enti Pubblici).
2. La domanda di accreditamento da parte di associazione di iscritti o altri soggetti (ivi compresi Enti Pubblici), è compilata direttamente sul SINF e deve contenere, previa verifica del piano di formazione annuale, per ogni corso:
 - a) caratteristiche, struttura, certificazione, del soggetto proponente;
 - b) titolo;
 - c) esauriente descrizione dei contenuti, con specifico riferimento agli obiettivi che si intendono raggiungere in merito alla conoscenza, qualità e abilità;
 - d) materiale didattico previsto;
 - e) durata;
 - f) modalità di svolgimento;
 - g) qualifica e il curriculum dei docenti;
 - h) numero massimo dei discenti ammessi;
 - i) oneri a carico dei partecipanti;
 - l) modalità di verifica della rilevazione dei presenti;
 - m) durata minima di partecipazione ai fini del riconoscimento dei crediti;

- n) specifiche tecniche per l' eventuale erogazione nella modalità FAD di cui all'articolo 4, comma 2;
 - o) altre informazioni ritenute utili.
3. Il Consiglio Nazionale, acquisito il parere della commissione nazionale formazione professionale continua, di cui all'articolo 9 del presente regolamento, esprime motivata proposta di delibera e la trasmette al Ministero vigilante, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
4. Acquisito il parere vincolante del Ministero vigilante, il Consiglio Nazionale delibera e comunica al richiedente l'autorizzazione allo svolgimento del corso e le modalità di accesso per l'utilizzo del SINF, o il diniego.
5. Il Consiglio Nazionale può stipulare con associazioni di iscritti o Enti pubblici specifiche convenzioni, volte a semplificare le procedure di autorizzazione e programmare gli eventi formativi, promossi dai predetti soggetti, in un periodo di tempo prestabilito.

Articolo 11

(Compiti e attribuzioni al Consiglio Nazionale)

1. Il Consiglio Nazionale indirizza e coordina lo svolgimento della formazione continua a livello nazionale, in particolare:
- a) nomina la commissione formazione professionale continua di cui all'articolo 9 del presente regolamento;
 - b) definisce lo standard di qualità della categoria professionale;
 - c) definisce il sistema di qualificazione delle competenze degli iscritti (articolo 8, comma 2, lettera c);
 - d) istituisce e gestisce il SINF di cui all'articolo 3, comma 5 del presente regolamento;
 - e) approva, previo parere vincolante del Ministero vigilante, i corsi proposti da associazioni di iscritti e altri soggetti;
 - f) pubblica sull'Albo Unico, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, i CPC degli iscritti;
 - g) definisce e stipula convenzioni con le Università, ai sensi dall'articolo 7, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ai fini del riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari;
 - h) approva regolamenti comuni, previo parere favorevole dei Ministeri vigilanti, per individuare crediti formativi professionali interdisciplinari, stabilendone il loro valore, ai sensi dall'articolo 7, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
 - i) organizza direttamente eventi formativi, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti;

- l) emana le linee guida in merito ai requisiti minimi per lo svolgimento dei corsi con modalità FAD-Q, come previsto dall'articolo 4, comma 2 del presente regolamento;
- m) emana delibere di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività di formazione professionale continua;

Articolo 12

(Compiti e attribuzioni ai Collegi Territoriali)

1. I Collegi Territoriali, a norma dell'articolo 7, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137:
 - a) organizzano le attività formative di cui all'articolo 3 comma 2 del presente regolamento lettere a), b), d), ed e);
 - b) propongono l'organizzazione, per specifiche e motivate esigenze, al Consiglio Nazionale corsi di formazione e aggiornamento (articolo 3 comma 2, lettera a) non previsti nel piano annuale di formazione;
 - c) attribuiscono i CFP sul SINF, per gli eventi dagli stessi organizzati, previsti alle lettere a), b), d), e) e f), dell'articolo 3 del presente regolamento;
 - d) attribuiscono i CFP sul SINF, a richiesta dell'iscritto, per gli eventi previsti alle lettere c), g), h), i), l), m), dell'articolo 3 del presente regolamento;
 - e) verificano e controllano, mediante il SINF, l'assolvimento triennale dell'obbligo formativo dell'iscritto; nell'ipotesi di inadempimento, sentito prima l'iscritto e, se del caso, comunicano l'inosservanza al Consiglio di Disciplina;
 - f) deliberano in ordine alle richieste di cui al successivo articolo 13;
 - g) certificano, a domanda, l'assolvimento dell'obbligo formativo dell'iscritto;
 - h) rendono pubbliche le informazioni essenziali relative all'assolvimento dell'obbligo formativo;
 - i) possono istituire forme incentivanti o premianti per gli iscritti che abbiano svolto la formazione professionale continua oltre i limiti dei crediti formativi professionali stabiliti dal presente regolamento;
 - j) possono istituire commissioni territoriali per lo svolgimento delle attività inerenti il presente regolamento.
2. I Collegi Territoriali sono autorizzati ad accedere al SINF secondo le procedure previste dal Consiglio Nazionale.
3. Gli eventi formativi, organizzati dai Collegi Territoriali, possono essere realizzati anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Articolo 13

(Esoneri)

1. Il Consiglio del Collegio Territoriale, su domanda dell'interessato, può esonerare con delibera, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:

- a) maternità/paternità, per un anno;
- b) grave malattia o infortunio;
- c) servizio militare volontario o servizio civile;
- d) altri casi di documentato impedimento, derivante da accertate cause oggettive e di forza maggiore;
- e) comprovato assolvimento dell'obbligo di formazione continua svolto regolarmente in quanto iscritto anche ad altro Ordine/Collegio.

All'esonero temporaneo, di cui ai precedenti punti b), c), d), consegue la riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero.

2. Sono esonerati dall'obbligo della formazione continua coloro che hanno oltre quaranta anni di anzianità d'iscrizione all'Albo.

Articolo 14

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2015.

2. Il presente regolamento può essere soggetto a revisione con la procedura prevista dall'articolo 7, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento di formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale con delibera in data 10 novembre 2009 e s.m.i.